REGOLAMENTO (CE) N. 1523/2000 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2000

che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originarie della Malesia e delle Filippine e che chiude il procedimento relativo alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originarie di Singapore e della Tailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **MISURE PROVVISORIE**

(1) Con il regolamento (CE) n. 618/2000 [2] (in seguito denominato il «regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile (stainless steel fasteners, in seguito denominati «SSF»), originari della Malesia e delle Filippine e classificati nei codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30.

B. **FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

(2) Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure compensative provvisorie sulle importazioni di SSF originarie della Malesia e delle Filippine, diverse parti interessate hanno presentato per iscritto le proprie osservazioni sulle risultanze provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(3) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(4) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare:

i) l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di SSF originarie della Malesia e delle Filippine e la riscossione definitiva, fino a concorrenza del livello di tale dazio, degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio compensativo provvisorio istituito su dette importazioni; e

ii) la chiusura, senza istituzione di misure, del procedimento relativamente alle importazioni di SSF originarie di Singapore e della Tailandia.

(5) Inoltre, è stato concesso loro un lasso di tempo entro il quale presentare osservazioni riguardanti le informazioni comunicate.

(6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

(7) Dopo un riesame delle risultanze provvisorie sulla base delle informazioni raccolte successivamente, si conclude che è opportuno confermare le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio.

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

1. **Prodotto in esame**

(8) Secondo la descrizione fornita nel regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da elementi di fissaggio di acciaio inossidabile, quali i bulloni, i dadi e le viti di acciaio inossidabile utilizzati per tenere insieme meccanicamente due o più elementi. Il prodotto in esame è classificato ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30.

(9) Poiché le parti interessate non hanno fatto pervenire commenti riguardo alla definizione del prodotto in esame fornita ai considerando 10-13 del regolamento provvisorio, tale definizione è confermata.

2. **Prodotto simile**

(10) Nel regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato che gli SSF prodotti e venduti sui mercati nazionali della Malesia e delle Filippine, quelli esportati nella Comunità dai paesi in questione e quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria presentano le stesse caratteristiche fisiche e hanno le stesse utilizzazioni.

(11) In mancanza di nuove informazioni sul prodotto simile, sono confermate le risultanze provvisorie, riportate al punto 16 del regolamento provvisorio.

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
[2] GU L 75 del 24.3.2000, pag. 18.

D. **SOVVENZIONI**

I. MALESIA

1. **Doppia deduzione per spese commerciali dovute alla promozione delle esportazioni**

(12) Il governo della Malesia sostiene che questo programma non è vincolato all'andamento delle esportazioni, poiché le società che ne usufruiscono non devono necessariamente esportare. Lo stesso governo afferma inoltre che le spese sostenute nel corso di una fiera commerciale in Malesia sono ammissibili a questo vantaggio. È tuttavia risultato che questo programma può difficilmente andare a beneficio di vendite effettuate sul mercato interno e, più in particolare, che le fiere commerciali sono incentrate sull'esportazione. Di conseguenza, poiché il programma è finalizzato a favorire le future esportazioni, esso è in effetti da ricollegarsi alle esportazioni previste. Pertanto, l'obiezione non può essere accolta e si conclude che questo programma rappresenta di fatto una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (in seguito denominato il «regolamento di base»).

(13) Una società ha obiettato che, nel calcolare il vantaggio procurato da questo sistema ai produttori/esportatori, la Commissione ha utilizzato un importo errato di sgravio fiscale. Dopo verifica, però, si conferma che l'entità della sovvenzione in questo programma è dello 0,01 %.

2. **Status di industria pioniera**

(14) Il governo malese afferma che questo programma non costituisce una sovvenzione compensabile poiché la definizione di prodotto ammissibile si basa su criteri obiettivi. Esso aggiunge inoltre che l'elenco dei prodotti ammessi al vantaggio copre una vasta gamma di prodotti ed è aperto a tutte le società che fabbricano prodotti ammissibili.

(15) Nel corso della verifica è emerso che i criteri che determinano l'ammissibilità di un prodotto sono vaghi e non obiettivi. Numerosi criteri utilizzati dal governo malese (conformità ai requisiti economici o di sviluppo della Malesia nonché ai requisiti nazionali o strategici del paese) possono riguardare qualsiasi prodotto di base. Dalla verifica è risultato che non vi erano criteri obiettivi per definire i prodotti ammessi al vantaggio e che solo i produttori di certi prodotti hanno beneficiato del programma. L'ampiezza della gamma dei prodotti ammissibili non esclude l'assenza di criteri obiettivi. Pertanto, l'obiezione non può essere accolta e si conclude che questo programma rappresenta una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.

(16) Una società ha segnalato che il proprio status di industria pioniera era scaduto nel luglio 1999 e che essa non beneficiava più del programma. È risultato che nel periodo dell'inchiesta (1º aprile 1998 — 31 marzo 1999) questa società aveva ancora fatto richiesta di esenzione fiscale a titolo di questo programma. Inoltre, ai sensi della sezione 14A della legge sulla promozione degli investimenti, il vantaggio conferito da questo programma può essere prorogato di ulteriori cinque anni. Né il governo malese né la società in questione hanno presentato prove del fatto che il vantaggio fosse effettivamente cessato. Dal momento che nel periodo dell'inchiesta questa società ha effettivamente beneficiato di una sovvenzione compensabile e che non esistono prove del fatto che il vantaggio derivante da questo sistema sia venuto meno, l'obiezione non ha potuto essere accolta.

3. **Esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione**

(17) Il governo malese e una società hanno asserito che l'esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione non costituisce una sovvenzione poiché il programma è aperto anche a società situate al di fuori delle zone di trasformazione per l'esportazione. Nel corso della verifica, è stato accertato che detta esenzione da dazi e imposte conformemente alle condizioni previste per questo programma non era disponibile al di là delle «Free Zones», e pertanto questa asserzione va respinta.

(18) Il governo della Malesia ed una società hanno inoltre asserito che l'esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione è conforme ai criteri di cui alla nota 1 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (in seguito denominato «accordo sulle sovvenzioni») poiché essa costituisce un'esenzione, per un prodotto esportato, dai dazi o imposte dovuti per il prodotto simile destinato al consumo interno. La Commissione ritiene che in materia di esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione occorra operare una distinzione tra le materie prime e i macchinari. È chiaro che la nota 1 dell'articolo 1.1 a) 1) ii) dell'accordo sulle sovvenzioni non si applica all'esenzione da dazi e imposte dei macchinari, che non possono essere considerati fattori utilizzati nel processo produttivo, come richiesto dall'allegato II del regolamento di base e dall'accordo sulle sovvenzioni. Poiché in merito alla compensabilità dell'esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione per i macchinari non sono state presentate argomentazioni specifiche, sono confermate le risultanze su questo programma indicate al punto 54 del regolamento provvisorio.

(19) Per quanto attiene all'esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione per le materie prime, si ritiene che questo programma non rientri nei criteri di cui alla nota 1, dell'articolo 1.1 a) 1) ii) dell'accordo sulle sovvenzioni. Secondo tali disposizioni, «non si considerano sovvenzioni l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero la remissione di tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli dovuti». La nota 1 si applica all'esenzione da dazi e imposte nei casi in cui non vi sia restituzione in

eccesso. È stato accertato che le autorità malesi non hanno introdotto un sistema di verifica per determinare quali fattori siano impiegati nel processo produttivo e soprattutto in quali quantità. Dalla verifica è emerso che una società ammessa a produrre in una zona di libero scambio deve presentare un semplice elenco dei fattori che potrebbero essere utilizzati per la fabbricazione del prodotto finito. Le autorità doganali non verificano quale sia il rapporto fattori utilizzati/produzione applicabile agli specifici fattori produttivi importati. Pertanto non è stato posto in atto un meccanismo per stabilire se vi sia restituzione in eccesso e, di conseguenza, le condizioni della nota 1 e degli allegati da I a III restano inadempiute. Occorre inoltre notare che il governo della Malesia non ha effettuato un ulteriore esame, sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo ai sensi dell'allegato II, sezione II, punto 5 del regolamento di base. Pertanto, questi programmi costituiscono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 1.1 a) 1) ii) dell'accordo sulle sovvenzioni e non usufruiscono dell'esenzione di cui alla nota 1 di detta disposizione. Poiché la nota 1 non si applica, questi sistemi rappresentano sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) — e allegato I lettere h) e i) — del regolamento di base.

(20) Riguardo al calcolo del vantaggio, non è stato creato un sistema di verifica del consumo di fattori utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato e il governo della Malesia non ha effettuato un ulteriore esame, sulla base degli effettivi fattori produttivi, per verificare la restituzione in eccesso delle imposte sulle vendite e dei dazi all'importazione. Ai sensi dell'allegato II del regolamento di base, il vantaggio dei produttori/esportatori è rappresentato dall'intero importo dei dazi all'importazione non pagati.

(21) Il governo malese ha poi obiettato che la materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto in esame (vergella di acciaio) non è soggetta a imposte sulle vendite, indipendentemente dai vantaggi derivanti da questo programma.

(22) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova forniti dal governo malese e ha concluso che le materie prime utilizzate per la produzione degli SSF sono elencate nell'appendice B della legge sulle imposte sulle vendite. Tale appendice è costituita da un elenco di beni che non sono soggetti ad imposte sulle vendite. Pertanto, questa obiezione è accolta e le aliquote del dazio compensativo per l'esenzione dalle imposte sulle vendite sono state opportunamente modificate, poiché anche in assenza dei vantaggi di questo programma non sarebbero state applicate imposte sulle vendite.

(23) Tuttavia, per quanto concerne i dazi all'importazione sulle materie prime, è stato stabilito che queste importazioni sono soggette a dazi all'importazione. Su tale base, sono confermate le risultanze provvisorie relative all'esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime.

(24) Un produttore/esportatore afferma che la Commissione non ha fornito elementi di prova validi a sostegno della determinazione della specificità di questo programma.

(25) Ai considerando 50, 65, 66 e 67 del regolamento provvisorio, la Commissione ha elencato le ragioni per cui questi programmi rappresentano sovvenzioni specifiche e, di conseguenza, compensabili. Queste risultanze non si basano su asserzioni, ma su elementi di prova diretti. L'obiezione è pertanto stata respinta.

4. **Tasso d'interesse**

(26) Il governo malese ed un esportatore obiettano che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un tasso medio di interesse dell'11,42 % e non dell'11,5 %.

(27) In base alle informazioni raccolte nel corso della verifica, un tasso medio di interesse dell'11,5 % per il periodo dell'inchiesta è stato giudicato adeguato. Il tasso d'interesse commerciale medio è stato calcolato in base al tasso d'interesse ufficiale medio mensile applicato dalle banche commerciali in Malesia durante il periodo dell'inchiesta e che corrisponde all'11,4975 % medio (allegato C2 della risposta del governo malese al questionario). Non sono stati forniti ulteriori elementi di prova che possano giustificare un adeguamento al ribasso del tasso d'interesse. L'obiezione non può dunque essere accolta.

5. **Importo delle sovvenzioni compensabili**

(28) Per ciò che concerne il calcolo dell'entità delle sovvenzioni compensabili, è stato effettuato un adeguamento sull'interesse applicato all'importo della sovvenzione calcolato in via provvisoria. Questo adeguamento si riscontra nella seguente tabella che riporta i dati relativi alle sovvenzioni compensabili.

(29) In considerazione di quanto sopra, allo stadio definitivo sono state rilevate le seguenti aliquote di sovvenzioni. La media ponderata del margine di sovvenzione del paese è superiore al livello minimo applicabile.

Società	Doppie deduzioni	Status di industria pioniera	Esenzioni dalle imposte sulle vendite	Esenzioni dai dazi all'importazione	Totale
Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd.	0,01 %	1,87 %	0,40 %	2,43 %	4,71 %
Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd.	0,34 %	0,00 %	0,03 %	1,94 %	2,31 %

II. FILIPPINE

1. **Introduzione**

(30) Il governo delle Filippine e il produttore/esportatore Lu Chu Shin Yee Works (Filippine) Co. Ltd (in seguito denominato «Lu Chu») hanno presentato osservazioni congiunte in merito alle informazioni comunicate. Le osservazioni vertono su due sistemi di sovvenzione: l'imposta lorda sul reddito (sezione 24 dello Special Economic Zones Act — SEZA) e l'esenzione dai dazi all'importazione su macchinari, materie prime, forniture e parti di ricambio [sezioni 4 c) e 23 del SEZA]. Le osservazioni hanno come principale oggetto l'esenzione sulle importazioni di parti di ricambio e forniture.

2. **Imposta lorda sul reddito (Gross Income Taz — GIT)**

(31) Il governo delle Filippine e Lu Chu hanno affermato che in talune circostanze, in funzione dei livelli di reddito lordo e reddito netto, l'applicazione della GIT (5 % del reddito lordo) può risultare un onere fiscale più gravoso rispetto alla normale imposta sul reddito (34 % del reddito netto). Ad esempio, una società che registri una perdita netta può dover comunque pagare l'imposta lorda sul reddito, per il fatto di possedere un reddito lordo imponibile.

(32) È stato osservato che le argomentazioni presentate dal governo delle Filippine e da Lu Chu non influenzano le risultanze della Commissione sulla specificità e la compensabilità dell'imposta lorda sul reddito. A tale riguardo si ritiene che le argomentazioni si riferiscono ad un'ipotetica situazione del tutto diversa da quella effettivamente in esame nella fattispecie Dovesse l'applicazione della GIT — in alcuni casi — far sì che una società paghi più imposte di quante non ne pagherebbe in un normale sistema di imposta sul reddito, la società potrebbe rinunciare a questa possibilità. Non è tuttavia il caso del produttore/esportatore in questione. Secondo i calcoli effettuati dalla Commissione nelle risultanze provvisorie, l'applicazione della GIT ha costituito per il produttore/esportatore, nel periodo dell'inchiesta, uno sgravio fiscale rispetto all'applicazione del normale sistema di imposte sul reddito. Poiché il governo delle Filippine e Lu Chu non hanno contestato questo calcolo, si conferma che in questo caso specifico la GIT ha rappresentato un contributo finanziario da parte del governo delle Filippine e ha conferito un vantaggio al beneficiario. Pertanto, l'obiezione del governo delle Filippine e di Lu Chu non può essere accolta.

3. **Esenzione dai dazi all'importazione sulle importazioni di parti di ricambio e forniture**

(33) Il governo delle Filippine e Lu Chu hanno osservato che dal calcolo delle sovvenzioni derivanti dall'esenzione dai dazi all'importazione sulle parti di ricambio e le forniture la Commissione ha escluso a giusto titolo le importazioni di dadi in acciaio al carbonio non assoggettati a dazi. Essi hanno però obiettato che la Commissione non ha escluso tutti i dadi di acciaio al carbonio, ma solo determinati tipi, e hanno esortato la Commissione ad escludere completamente tutte le importazioni di dadi in acciaio al carbonio. Essi hanno affermato che se, come la Commissione ha constatato, il produttore in questione ha esportato la totalità dei suoi prodotti finiti ed è prevedibile che continui a farlo anche in futuro, occorre riconoscere che tutti i dadi in acciaio al carbonio non assoggettati a dazi sono stati riesportati o lo saranno in futuro.

(34) L'obiezione non può essere accolta, poiché non è stata avvalorata da prove verificabili né durante l'inchiesta, né dopo la divulgazione delle risultanze provvisorie. In particolare, il parere espresso dalla Commissione nel quadro delle risultanze provvisorie, secondo cui tutti i prodotti finiti erano effettivamente stati esportati, si riferisce solo ai prodotti fabbricati dal produttore/esportatore nei suoi stabilimenti situati nelle Filippine, cioè essenzialmente elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. La Commissione ha ricevuto in debita forma e ha verificato dati relativi solo a questi prodotti. Il governo delle Filippine e/o il produttore/esportatore non hanno presentato dati o prove che dimostrassero che tutti i dadi in acciaio al carbonio importati erano o sarebbero stati effettivamente riesportati. I dati in possesso della Commissione a tale riguardo consentono solo di escludere le importazioni di dadi in acciaio al carbonio dal calcolo delle sovvenzioni secondo le modalità ed entro i limiti applicati dalla Commissione nelle sue risultanze provvisorie. Poiché non sono state presentate nuove prove sull'argomento, sono confermate le risultanze provvisorie.

(35) Il governo delle Filippine e Lu Chu hanno anche asserito che era opportuno escludere dal calcolo delle sovvenzioni anche le importazioni di olio e di utensili poiché questi sono utilizzati per la fabbricazione degli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile. Anche in questo caso, la richiesta non può essere accolta poiché il governo delle Filippine e Lu Chu non l'hanno corredata di elementi di prova. I dati in possesso della Commissione non consentono di considerare individualmente i valori delle importazioni di olio, di altri beni di consumo, di utensili e di pezzi di ricambio. Queste importazioni vengono riportate solo in forma di importi cumulativi e dalle prove disponibili risulta che taluni di questi utensili, componenti e pezzi di ricambio non sono utilizzati per la fabbricazione dei prodotti esportati. Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi di prova, non è possibile valutare se determinate importazioni debbano essere escluse dal calcolo dell'importo delle sovvenzioni. Si confermano dunque le risultanze provvisorie.

4. **Importo delle sovvenzioni compensabili**

(36) Per quanto concerne il calcolo dell'entità delle sovvenzioni compensabili, è stato effettuato un adeguamento sull'interesse applicato all'importo della sovvenzione calcolato in via provvisoria. Questo adeguamento si riscontra nella seguente tabella che riporta i dati relativi alle sovvenzioni compensabili.

(37) Allo stadio definitivo sono state rilevate le seguenti aliquote di sovvenzione. La media ponderata del livello di sovvenzione del paese è superiore al livello minimo applicabile.

Società	Imposta lorda sul reddito	Esenzione dai dazi all'importazione	Totale
Lu Chu Shin Yee Works Co. Ltd Philshin Works Corporation	0,50 %	3,09 %	3,59 %

III. SINGAPORE

(38) Nel regolamento provvisorio si concludeva che nessuna delle presunte sovvenzioni era stata utilizzata dai produttori/esportatori di Singapore. In mancanza di nuove informazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio. Pertanto è opportuno chiudere il procedimento per quanto attiene alle importazioni di SSF originarie di Singapore.

IV. TAILANDIA

(39) Nel regolamento provvisorio si concludeva che, in riferimento alla Tailandia, la media ponderata del margine di sovvenzione del paese era al di sotto del livello minimo di sovvenzione applicabile al paese. In mancanza di nuove informazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 84 a 91 del regolamento provvisorio. Pertanto è opportuno chiudere il procedimento per quanto attiene alle importazioni di SSF originarie della Tailandia.

E. **INDUSTRIA COMUNITARIA**

(40) In mancanza di nuove informazioni sull'industria comunitaria, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 129 a 132 del regolamento provvisorio.

F. **PREGIUDIZIO**

1. **Cumulo**

(41) Un produttore/esportatore malese ha osservato che la Commissione non dovrebbe valutare cumulativamente le importazioni originarie della Malesia e quelle originarie delle Filippine, in considerazione del diverso andamento delle prime. È stato affermato che il volume delle importazioni originarie della Malesia è aumentato ad un ritmo più lento rispetto a quello delle importazioni originarie delle Filippine e che la riduzione dei prezzi medi all'importazione degli SSF originari della Malesia era dovuta alla riduzione dei prezzi delle materie prime.

(42) Un produttore/esportatore delle Filippine ha obiettato che la Commissione non dovrebbe valutare cumulativamente le importazioni originarie delle Filippine con quelle originarie della Malesia, poiché il livello dei prezzi delle importazioni provenienti dalle Filippine è stato costantemente uguale o superiore al livello dei prezzi dell'industria comunitaria.

(43) A tale riguardo, è stato rilevato che l'importo delle sovvenzioni compensabili concesse da ciascuno di questi paesi era superiore al livello minimo e che il volume delle importazioni provenienti da ciascuno di questi paesi era aumentato nel periodo in esame, raggiungendo livelli non trascurabili. Inoltre, l'inchiesta non ha mostrato differenze di andamento dei prezzi tra le importazioni provenienti dalla Malesia e quelle provenienti dalle Filippine. I prezzi delle importazioni originarie di questi due paesi sono stati sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta e hanno seguito un simile andamento al ribasso anche nel periodo in esame. Infine, gli SSF importati da entrambi i paesi sono commercializzati nella Comunità attraverso gli stessi canali di vendita e con condizioni commerciali simili, in concorrenza quindi tra di loro e con gli SSF venduti dall'industria comunitaria.

(44) In considerazione di quanto sopra, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 139 a 142 del regolamento provvisorio riguardo all'opportunità di valutare cumulativamente le importazioni originarie della Malesia e delle Filippine.

2. **Prezzi delle importazioni sovvenzionate**

(45) In mancanza di nuove informazioni relative ai prezzi delle importazioni sovvenzionate, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 145 a 148 del regolamento provvisorio.

3. **Situazione dell'industria comunitaria**

(46) Le parti interessate hanno sostenuto che l'industria comunitaria non ha subito un pregiudizio grave, in considerazione dello sviluppo positivo osservato nel periodo in esame per taluni indicatori quali la produzione, la capacità, la quota di mercato, il livello occupazionale e la produttività.

(47) Nel regolamento provvisorio, la Commissione concludeva che, a seguito dell'istituzione, nel 1997, di misure antidumping sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Malesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia [1], la situazione dell'industria comunitaria era migliorata notevolmente in termini di produzione e di vendite. In effetti, come previsto e auspicato, l'istituzione di misure antidumping nel 1997 ha consentito all'industria comunitaria di incrementare la produzione e di recuperare la quota di mercato persa, mediante un incremento delle vendite sul mercato comunitario. Ciò ha avuto un effetto positivo sull'occupazione e sulla produttività.

[1] Regolamento (CE) n. 1732/97 della Commissione (GU L 243 del 5.9.1997, pag. 17).

(48) Tuttavia, nonostante la crescita, le vendite dell'industria comunitaria sono state effettuate a prezzi decrescenti che, nel periodo dell'inchiesta, non hanno coperto i costi dell'industria comunitaria e hanno provocato perdite. È stato in effetti riscontrato che, nel periodo in esame, i prezzi dell'industria comunitaria hanno subito una contrazione del 17 %, passando dai 3,65 EUR/kg del 1996 ai 3,02 EUR/kg nel periodo dell'inchiesta. Benché, nel periodo in esame, anche la materia prima fosse in calo, la riduzione dei prezzi degli SSF è stata notevolmente più sensibile di quella del costo della materia prima. La flessione dei prezzi ha avuto un grave impatto sulla redditività che, malgrado un miglioramento tra il 1996 e il 1997, ha fatto osservare un calo nel 1998 ed era in perdita nel periodo dell'inchiesta (– 0,8 % del volume d'affari). Pertanto, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente dell'istituzione delle misure antidumping.

(49) In considerazione di quanto esposto, si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave in forma di contrazione dei prezzi e di perdite finanziarie.

(50) Successivamente, un produttore/esportatore ha sostenuto che il calo dei prezzi dell'industria comunitaria era imputabile alla riduzione dei costi della materia prima utilizzata per produrre gli SSF. Questa situazione quindi non poteva essere considerata come situazione di depressione dei prezzi. A tale proposito è stato asserito che, diversamente da quanto riportato nel regolamento provvisorio, nel periodo dell'inchiesta la materia prima rappresentava più del 56,7 % dell'intero costo, costituendone l'80-85 % e persino il 90 %.

(51) Stando alle informazioni fornite dai fornitori della materia prima che hanno collaborato, nel periodo in esame, il prezzo della materia prima in questione si è ridotto del 20,9 %, mentre nello stesso periodo i prezzi praticati dall'industria comunitaria per il prodotto in esame sono diminuiti del 17 %. Dato che in detto periodo il costo delle materie prime rappresentava, su base media ponderata, una percentuale variabile tra il 57 % e il 68 % circa del costo totale dell'industria comunitaria, si è rilevato che il calo dei prezzi degli elementi di fissaggio dell'industria comunitaria era notevolmente più significativo della contrazione dei costi della materia prima. A tale proposito occorre notare che l'asserzione secondo cui le materie prime rappresentano l'80/85 % dei costi pare riferirsi esclusivamente ai costi di fabbricazione e non al costo totale. In considerazione di quanto precede, si conclude che l'industria comunitaria ha subito una depressione dei prezzi.

(52) Infine, un produttore/esportatore malese ha sostenuto che mettendo a confronto i dati della produzione e dell'occupazione dell'industria comunitaria riportati nel documento di comunicazione delle informazioni, la produttività per dipendente appare notevolmente inferiore rispetto ai dati riportati al considerando 161 del regolamento provvisorio.

(53) È opportuno notare che questi dati relativi alla produttività sono stati ottenuti dividendo la produzione per il numero di dipendenti impegnati nella fabbricazione del prodotto in esame, che era di 287 nel 1996, 320 nel 1997, 321 nel 1998 e 315 nel periodo dell'inchiesta. Questo numero è inferiore al numero di dipendenti citato al punto 160 del regolamento provvisorio o nel documento di comunicazione delle informazioni, che si riferiscono al numero totale di dipendenti della società.

4. **Conclusioni sul pregiudizio**

(54) Nel periodo in esame, l'industria comunitaria ha subito una notevole pressione sui prezzi da parte delle importazioni sovvenzionate originarie dei paesi in questione: queste avevano, nel periodo dell'inchiesta, prezzi risultati nettamente inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria e, nel periodo in esame, il loro volume è aumentato. Di conseguenza, l'industria comunitaria non è riuscita ad adeguare il livello dei propri prezzi di vendita al livello dei costi sostenuti. Ciò ha provocato un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, che, nel periodo dell'inchiesta, ha registrato una media ponderata di perdite sul fatturato dello 0,8 %.

(55) Il miglioramento fatto osservare da alcuni indicatori dell'industria comunitaria, quali la produzione, le vendite, l'occupazione e la produttività, deve essere considerato il risultato dell'istituzione, nel 1997, di misure antidumping, che hanno in qualche modo attenuato le difficoltà dell'industria comunitaria. La pressione esercitata dal crescente volume di importazioni a prezzi ridotti provenienti dai paesi in questione ha impedito una piena ripresa dell'industria comunitaria, la quale, come è emerso dalla presente inchiesta, nel periodo dell'inchiesta ha subito un pregiudizio in forma di depressione dei prezzi e di perdite finanziarie.

(56) In considerazione di quanto sopra, si conferma che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base.

G. **CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

1. **Effetti delle importazioni sovvenzionate**

(57) Nel regolamento provvisorio, la Commissione ha riscontrato un chiaro nesso tra la forte sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni sovvenzionate e il deterioramento dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. La notevole pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni sovvenzionate, soprattutto tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, ha coinciso con un drastico calo dei prezzi dell'industria comunitaria, che ha comportato, durante il periodo dell'inchiesta, perdite sul fatturato dello 0,8 %.

(58) L'incremento delle importazioni in questione (+ 16 %), che durante il periodo dell'inchiesta erano arrivate ad occupare una significativa quota del mercato comunitario (12,4 % della quota di mercato), la depressione dei prezzi (– 17 %) e il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria sono stati attribuiti ai prezzi costantemente bassi delle importazioni originarie dei paesi in questione.

2. **Effetti di altri fattori**

a) *Aumento della capacità e investimenti dell'industria comunitaria*

(59) È stato asserito che lo scarso rendimento finanziario dell'industria comunitaria fosse dovuto all'incremento della sua capacità produttiva in un momento in cui i consumi erano in forte contrazione. È stato anche affermato che l'elevato livello degli investimenti e i relativi costi finanziari, associati alla riduzione del volume delle vendite dovuta alla drastica contrazione dei consumi, fossero la causa del deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

(60) È stato rilevato che il maggiore incremento della capacità produttiva si è verificato tra il 1996 e il 1997 (+ 15 %), quando, a seguito dell'istituzione delle misure antidumping, l'industria comunitaria prevedeva di aumentare la propria produzione e le vendite. Occorre notare che, tra il 1996 e il 1997, l'incremento della capacità è stato accompagnato da un incremento della produzione (+ 20 %) e delle vendite (+ 33 %). Pertanto, grazie all'incremento della propria capacità, l'industria comunitaria ha potuto beneficiare del ripristino di una situazione di effettiva concorrenza con i paesi soggetti alle misure antidumping. Per contro, la contrazione dei consumi si è verificata solo a partire dal 1998, mentre, tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, la capacità si è mantenuta stabile.

(61) Gli investimenti effettuati dall'industria comunitaria, da parte loro, si sono mantenuti relativamente stabili lungo tutto il periodo in esame, ad eccezione del 1997, quando sono stati effettuati notevoli investimenti in particolare da una società per l'acquisto di immobili. Occorre notare che però questa società ha fatto osservare uno dei migliori margini di profitto dell'industria comunitaria tanto nel 1997 quanto nell'arco di tutto il periodo in esame. C'è da aggiungere che, nonostante una contrazione dei consumi nel periodo in esame, l'industria comunitaria ha incrementato le proprie vendite e quindi la propria quota del mercato comunitario.

(62) In considerazione di quanto sopra, si conclude che lo scarso rendimento finanziario dell'industria comunitaria non è perciò dovuto ad un incremento della capacità o al livello degli investimenti, ma principalmente ad una depressione dei prezzi causata dalle importazioni sovvenzionate.

b) *Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria*

(63) Tra gli altri elementi, è stato anche esaminato l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria nel periodo in questione al fine di valutare se un'eventuale riduzione del volume delle esportazioni potesse avere influito negativamente sulla sua produzione.

(64) Occorre innanzitutto notare che le esportazioni di SSF hanno rappresentato una piccola quota del totale delle vendite effettuate dall'industria comunitaria nel periodo in esame. Inoltre, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato prevalentemente costituito da un deterioramento della redditività dovuto ad una grave depressione dei prezzi causata dalle importazioni sovvenzionate come illustrato nei considerando da 166 a 168 del regolamento provvisorio. Quanto ai volumi della produzione, nel periodo in esame, questi sono aumentati.

(65) In considerazione di quanto sopra, non si può ritenere che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia imputabile all'andamento delle esportazioni.

3. **Conclusione sul nesso di causalità**

(66) In considerazione di quanto sopra, si conferma che le importazioni dai due paesi in questione, esaminate separatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. In effetti, le importazioni originarie della Malesia e delle Filippine hanno impedito la piena ripresa dell'industria comunitaria dalla situazione di pregiudizio riscontrata nel corso del precedente procedimento antidumping relativo agli SSF. Il crescente volume di queste importazioni a basso prezzo ha inoltre negativamente influito sulla redditività dell'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(67) Nel regolamento provvisorio la Commissione rilevava che non esistevano seri motivi per non istituire misure. In mancanza di ulteriori osservazioni in merito all'impatto dei dazi compensativi sulla situazione dell'industria comunitaria, si conferma che è probabile che l'istituzione di misure compensative consente all'industria comunitaria di riguadagnare un margine di redditività soddisfacente, consentendo alle società di proseguire le proprie attività commerciali e realizzare gli investimenti necessari.

(68) Un importatore ha ripetutamente obiettato che l'istituzione di misure compensative deteriorerebbe notevolmente la situazione degli importatori/operatori commerciali della Comunità. Alla base di tale osservazione vi era il fatto che, tra il 1997 e il 1998, dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive nel febbraio 1998, la situazione finanziaria di questo operatore commerciale aveva subito un deterioramento. È stato inoltre obiettato che, qualora fossero istituite misure compensative, gli importatori/operatori commerciali non riuscirebbero più ad importare da fornitori del Sud-Est asiatico, con conseguenti carenze di forniture.

(69) Occorre innanzitutto notare che il regolamento provvisorio aveva già sostenuto che l'istituzione di misure avrebbe potuto provocare una certa riduzione dei margini degli importatori/operatori commerciali. Le informazioni fornite da questo importatore/operatore commerciale, relative alla redditività globale della società, che include anche prodotti non contemplati

dalla presente inchiesta, mostrano bensì una certa riduzione dei margini dovuta all'istituzione delle misure antidumping del febbraio 1998, ma margini situati ad un livello ancora accettabile. A tale proposito, occorre notare che, dato il livello delle misure compensative adottate nel presente procedimento e il fatto che questo procedimento riguarda solo due paesi esportatori, è improbabile che gli importatori/operatori commerciali subiscano conseguenze di rilievo.

(70) Per quanto attiene all'impossibilità degli importatori/operatori commerciali di importare dal Sud-Est asiatico in caso di istituzione di misure compensative, occorre notare che il livello delle misure compensative proposte non dovrebbe ostacolare le importazioni dai paesi in questione, ma piuttosto garantire che tali importazioni vengano effettuate a condizioni di mercato eque. Esistono inoltre numerose altre fonti di approvvigionamento, compresi fornitori del Sud-Est asiatico, non soggette a misure. Si conclude pertanto che è improbabile che l'istituzione di misure compensative definitive porti a carenze di forniture.

(71) In considerazione di quanto sopra, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 183 a 213 del regolamento provvisorio riguardanti l'interesse della Comunità in questo caso.

I. LINEA DI CONDOTTA DEFINITIVA

1. Singapore e Tailandia

(72) Sulla base delle precedenti risultanze, è opportuno chiudere il presente procedimento per quanto attiene alle importazioni di SSF originarie di Singapore e della Tailandia, a norma dell'articolo 14 del regolamento di base.

2. Malesia e Filippine

(73) Le conclusioni raggiunte in materia di sovvenzioni, pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità mostrano l'opportunità di istituire misure definitive. In considerazione della varietà dei tipi del prodotto, le misure dovrebbero essere in forma di dazi ad valorem. In mancanza di nuove informazioni sul livello di eliminazione del pregiudizio, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 215 a 219 del regolamento provvisorio. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base, l'aliquota del dazio corrisponde al margine di sovvenzione, poiché il margine di pregiudizio è più elevato.

(74) Per quanto riguarda la Malesia, per entrambi i produttori esportatori sono attualmente in vigore dazi antidumping le cui aliquote variano dal 5,7 % al 7,0 %. Fintanto che il dazio antidumping esistente resterà in vigore, il livello del dazio imposto nell'ambito del presente procedimento deve pertanto tenere conto dell'importo totale delle sovvenzioni interne più le sovvenzioni all'esportazione in eccesso rispetto al dazio antidumping in vigore, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento di base. Come risulta nella tabella seguente, uno dei due produttori/esportatori malesi dovrebbe essere soggetto ad un dazio compensativo definitivo (oltre al dazio antidumping in vigore) dell'1,8 %. Quanto al secondo produttore/esportatore, il dazio compensativo dovrebbe essere pari a zero, poiché il dazio antidumping in vigore è superiore all'importo della sovvenzione all'esportazione.

(75) Dato che le società che hanno collaborato al procedimento rappresentano praticamente tutte le importazioni originarie del paese, il dazio residuo deve essere fissato al livello più elevato di margine di sovvenzione constatato per le società che hanno collaborato. Il dazio compensativo residuo deve essere perciò fissato all'1,8 %, oltre al dazio antidumping residuo in vigore pari al 7,0 %.

Società	Sovvenzione totale	Sovvenzione all'esportazione	Dazio AD in vigore	Dazio compensativo proposto
Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd.	4,71 %	2,84 %	7,0 %	1,8 %
Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd.	2,31 %	2,31 %	5,7 %	0,0 %
Altri			7,0 %	1,8 %

(76) Ai produttori malesi che hanno collaborato si applicano le seguenti aliquote di dazio:

Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd.: 1,8 %,

Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd.: 0 %.

(77) Per quanto riguarda le Filippine, dove non sono in vigore misure antidumping, al produttore che ha collaborato si applica la seguente aliquota di dazio:

Lu Chu Shin Yee Works Co. Ltd/Philshin Works Corporation: 3,5 %.

(78) Per evitare di ricompensare l'omessa collaborazione, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio per le società che non hanno collaborato al livello dell'aliquota più elevata fissata per i produttori esportatori che hanno collaborato, ossia all'1,8 % per la Malesia e al 3,5 % per le Filippine.

(79) Le aliquote dei dazi compensativi per ciascuna società, specificate nel presente regolamento, sono stati fissate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per dette società. Tali aliquote di dazio (diverse dal dazio per

paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di SSF originari del paese interessato e prodotti dalle società e quindi dalle specifiche persone giuridiche citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(80) Qualsiasi richiesta di applicazione delle suddette aliquote del dazio compensativo specifiche per società (ad esempio in seguito al cambiamento di nome della persona giuridica o alla creazione di nuove società di produzione o vendita) deve essere rivolta senza indugio alla Commissione [1], corredata di tutte le informazioni utili, in particolare di quelle relative alle eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite interne e alle vendite per l'esportazione collegate a tale cambiamento di nome o a tale cambiamento delle società di produzione e di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se necessario, modificherà opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

(81) Le importazioni originarie della Malesia sono già soggette a dazi antidumping dei quali si è tenuto conto per la determinazione del dazio compensativo istituito nel presente procedimento. In effetti, come precedentemente spiegato, la componente del dazio compensativo relativa alla sovvenzione all'esportazione è stata ridotta e conformata all'importo del dazio antidumping esistente. In considerazione di ciò, si ritiene opportuno adeguare il periodo di applicazione dei dazi compensativi relativi alle importazioni di SSF originarie della Malesia e delle Filippine, in modo che questi scadano contemporaneamente ai dazi antidumping imposti sulle importazioni di SSF originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malesia, di Taiwan e della Tailandia, cioè il 17 febbraio 2003, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di riesame.

3. **Riscossione dei dazi provvisori**

(82) In considerazione dell'entità dei margini di sovvenzione rilevati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio compensativo provvisorio, istituito dal regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione sulle importazioni di SSF originarie della Malesia e delle Filippine, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30, originari della Malesia e delle Filippine.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società malesi	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (denominato Tong Heer Fasteners nel regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione), No. 2515, Tingkat Perusahaan 4A, Perai Free Trade Zone, 13600 Perai Pulau Penang, Malesia	1,8 %	A104
Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd. (denominato Tigges Stainless Steel Fasteners nel regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione), Plot 23 & 24, Kinta Free Trade Zone, Jalan Kuala Kangsar, 31200 Chemor, GPO Box 24, 30700 Ipoh Perak Darul Ridzuan, Malesia	0 %	A105
Tutte le altre società	1,8 %	A999

[1] Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione E, DM 24-8/38 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles.

Società filippine	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Lu Chu Shin Yee Works Co. Ltd. (denominato Lu Chu Shin Yee Works, Ltd nel regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione), Cavite Export Zone, Rosario, Philippines/Philshin Works Corporation (denominato Pilshin Works Corporation nel regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione), Amaya 1, Tanza, Cavite, Philippines	3,5 %	A106
Tutte le altre società	3,5 %	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi compensativi provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione sulle importazioni del prodotto descritto al precedente articolo 1, paragrafo 1, originarie della Malesia e delle Filippine, sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota definitiva dei dazi compensativi è svincolata.

Articolo 3

Il dazio compensativo scade il 17 febbraio 2003.

Articolo 4

È chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, originarie di Singapore e della Tailandia.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE